



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n° 70 del 25/09/2005
Modificato con deliberazione di C.C. n° 16 del 21/03/2016



INDICE

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1	Il Comune	pag. 6
Art. 2	Principi fondamentali e programmatici	pag. 6
Art. 3	Uso dello stemma e del gonfalone	pag. 9

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 4	Disposizioni comuni	pag. 9
Art. 5	Partecipazione	pag. 10
Art. 6	Istituti, Organismi, Modalità per l'esercizio delle attività di partecipazione	pag. 10
Art. 7	Diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicità degli atti e Trasparenza dei procedimenti	pag. 11
Art. 8	Iniziative popolari: istanze, petizioni, interrogazioni e proposte	pag. 12
Art. 9	Referendum Consultivi e Propositivi	pag. 12
Art. 10	Consultazione	pag. 14
Art. 11	Le associazioni	pag. 14
Art. 12	Le consulte	pag. 14
Art. 13	I Forum	pag. 15
Art. 14	Difensore civico (Abrogato)	pag. 15
Art. 15	Attività e servizi di informazione e comunicazione	pag. 16

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 16	Organi di Governo	pag. 17
Art. 17	Il Consiglio Comunale	pag. 17
Art. 18	Approvazione Linee Programmatiche	pag. 17



Art. 19	I Consiglieri Comunali	pag. 17
Art. 20	Incarichi speciali ai Consiglieri	pag. 18
Art. 21	Assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio	pag. 18
Art. 22	Pubblicità Spese Elettorali	pag. 19
Art. 23	Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e degli Assessori Comunali	pag. 19
Art. 24	Regolamento del Consiglio	pag. 19
Art. 25	Prima adunanza del Consiglio	pag. 19
Art. 26	Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza	pag. 19
Art. 27	Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio	pag. 20
Art. 28	Gruppi Consiliari	pag. 21
Art. 29	Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio e della Presidenza del Consiglio	pag. 21
Art. 30	Commissioni Consiliari	pag. 21
Art. 31	Conferenza dei Capigruppo	pag. 21
Art. 32	Commissione Permanente per lo Statuto	pag. 22
Art. 33	Commissione di indagine, Controllo e Garanzia	pag. 22
Art. 34	Pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive	pag. 22
Art. 35	Il Sindaco	pag. 23
Art. 36	Rappresentanza legale	pag. 23
Art. 37	Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	pag. 23
Art. 38	La Giunta Comunale	pag. 24
Art. 39	Verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità	pag. 24
Art. 40	Competenze della Giunta	pag. 24



Art. 41	Funzionamento della Giunta	pag. 25
Art. 42	Mozione di sfiducia	pag. 25
Art. 43	Dimissioni e revoca degli Assessori	pag. 26

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 44	Principi generali	pag. 26
Art. 45	Articolazione degli uffici e dei servizi. Dotazione organica	pag. 26
Art. 46	Funzione dirigenziale	pag. 27
Art. 47	Attribuzione della funzione di direzione	pag. 28
Art. 48	Incarichi esterni	pag. 29
Art. 49	Collaborazioni esterne	pag. 29
Art. 50	Il Segretario Generale	pag. 29
Art. 51	Il Direttore Generale (Abrogato)	pag. 30
Art. 52	Organizzazione del lavoro e determinazione dei ruoli professionali	pag. 30
Art. 53	Aggiornamento culturale e professionale del personale	pag. 30
Art. 54	Servizio per la protezione civile	pag. 30
Art. 55	Pari opportunità	pag. 30
Art. 56	Forme di gestione dei servizi pubblici	pag. 30
Art. 57	Partecipazione a consorzi e a società di capitali	pag. 31
Art. 58	Attività amministrativa	pag. 31

TITOLO V CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Art. 59	Ordinamento della contabilità comunale	pag. 31
Art. 60	Diritti del contribuente	pag. 31
Art. 61	Bilancio e programmazione finanziaria	pag. 32



Art. 62	Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento	pag. 32
Art. 63	Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 33
Art. 64	Il controllo della gestione	pag. 33
Art. 65	Disposizioni finali	pag. 33



TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Città di Castello è un Ente Locale Autonomo, nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana, dei principi e delle norme stabilite dalla Costituzione, dalle leggi generali e dal presente Statuto. Rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, armonizzando le proprie finalità con quelle della Regione Umbria, delle Regioni limitrofe e dei Comuni con i quali è legato da affinità storico - culturali ed economiche.

Art. 2

Principi fondamentali e programmatici

1. Il Comune di Città di Castello concorre alla determinazione degli obiettivi e dei programmi della Regione, della Provincia, dello Stato e della Comunità Europea al fine del più efficace raggiungimento delle proprie finalità. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di nuove funzioni, in attuazione del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle competenze pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
2. Il Comune di Città di Castello aderisce alle iniziative rivolte all'attuazione della Carta Europea dell'Autonomia Locale, nonché al processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale e di ampia partecipazione dei cittadini. Nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative i rapporti di collaborazione con altri Enti Locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali. Il Comune di Città di Castello considera l'istituto del gemellaggio quale momento essenziale di promozione e sviluppo del territorio, incentivando lo sviluppo dei gemellaggi già in atto e promovendone di nuovi.
3. Il Comune riconosce l'informazione quale diritto primario del cittadino e ne garantisce e promuove l'effettivo esercizio come strumento essenziale per la partecipazione responsabile alla vita sociale, politica e per il controllo pieno e consapevole sulle attività dell'Amministrazione.
4. Il Comune si impegna a garantire un corretto rapporto tra istituzioni, società civile e politica attraverso:
 - a) la partecipazione i cui principi, istituti, organismi e strumenti sono indicati nei successivi artt. 5 e 6;
 - b) l'autonomia degli organi istituzionali di Governo e di Gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine alla gestione e all'attuazione dei programmi del Comune;
 - c) la valorizzazione delle specifiche professionalità quale criterio fondamentale nelle nomine presso enti ed organismi di competenza comunale.



5. Obiettivo del Comune è la promozione di uno sviluppo economico che sia socialmente ed ecologicamente compatibile e che valorizzi le peculiarità territoriali e socio - culturali dell'Alta Valle del Tevere. A tal fine, ispirando la propria azione alla tutela della integrità territoriale, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, della qualità dell'ambiente fisico, nelle sue complessità di aria, acqua e suolo, persegue politiche in favore del risparmio energetico, della riduzione dei consumi, del risanamento e salvaguardia delle risorse idriche, del patrimonio faunistico e boschivo e della tutela dell'impresa diretto - coltivatrice, con interventi idonei a promuovere per la popolazione delle campagne e delle aree montane, migliori condizioni di vita e di reddito. A tal fine ha dichiarato il suo territorio OGM free (libero da OGM) ed ha aderito al contratto mondiale dell'acqua.
6. L'attività del Comune è improntata a criteri di apertura verso il mondo produttivo, nella sua articolazione pubblica, privata e cooperativistica, promuovendone la relativa modernizzazione. Il Comune può anche partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali, per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
7. Il Governo del Comune di Città di Castello, in sintonia con quanto previsto dagli articoli 42 e 46 del TUEL 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, opera secondo il sistema di pianificazione strategica, inteso come processo diretto a progettare, condizionare e costruire il futuro e lo sviluppo socio-economico della propria comunità, producendo all'uopo attività ed atti finalizzati allo scopo ed in continuo divenire.
8. La struttura gestionale dell'ente è costruita, e si evolve costantemente, in coerenza con il sistema della gestione del processo di pianificazione strategica di cui al precedente comma 7) e per garantire il contributo alla sua realizzazione ed evoluzione, anche secondo logiche di investimento sul capitale umano e della sua alternanza.
9. Il Comune richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dalle Nazioni Unite, riconosce il valore assoluto della vita, della sicurezza e della dignità di ogni persona umana come fondamento di libertà, giustizia e pace universale. A tal fine considera, anche, proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale, ed opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone diversamente abili. Il Comune riconosce i diritti della famiglia base naturale della società ed intraprende iniziative atte a realizzare anche in sede locale i principi costituzionali previsti dagli artt. 29 - 30 - 31 della Costituzione Italiana. Il Comune tutela le altre forme di convivenza.
10. Il Comune riconosce la differenza di genere come valore e risorsa, garantisce ed attua azioni positive a beneficio delle donne al fine di promuovere le pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'amministrazione e nella città.



11. Il Comune considera come obiettivo prioritario l'elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente. A tal fine promuove le attività culturali ed educative come momenti essenziali per la crescita e lo sviluppo della comunità locale, assicura la valorizzazione del patrimonio culturale e ne favorisce la piena fruizione. Il Comune promuove il diritto allo studio, sviluppa occasioni di integrazione con la realtà scolastica territoriale e fornisce orientamenti nel campo della formazione professionale al fine di offrire a tutti adeguate opportunità formative.
12. Il Comune promuove e tutela le tradizioni e le comunità locali, in quanto valori del tessuto connettivo sociale e nazionale.
13. Il Comune promuove il reciproco rispetto e la valorizzazione delle diverse culture presenti nella realtà locale, offrendo pari opportunità di promozione sociale ai cittadini stranieri, anche mediante l'attivazione di iniziative sociali, educative e culturali. Il Comune favorisce la partecipazione alla vita democratica della città.
14. Il Comune garantisce la libera espressione e la tutela degli interessi dei giovani, incentivandone il protagonismo e la partecipazione.
15. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con le associazioni degli emigrati umbri, promuove:
 - a) l'integrazione sociale, culturale e civile dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità di provenienza;
 - b) la conservazione del patrimonio linguistico di origine;
 - c) la diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettività degli emigrati;
 - d) la diffusione, in tutto il mondo, delle Associazioni degli emigrati umbri e lo sviluppo delle relative attività, in collegamento con le società di accoglimento.
16. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e si impegna a mantenere il proprio territorio "denuclearizzato", rifiuta la tortura e la pena di morte come strumenti giudiziari.
17. Per favorire l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini appartenenti a fasce deboli, il Sindaco promuove accordi di programma per il coordinamento degli interventi socio assistenziali e sanitari con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nel territorio comunale.
18. Il Comune, stipulando apposite convenzioni con i competenti uffici dello Stato, secondo le vigenti disposizioni di legge, promuove la piena conoscenza e diffusione delle opportunità offerte dalla legislazione vigente in materia di servizio militare e di servizio civile nazionale.



19. Il Comune promuove e sostiene le attività del volontariato, delle libere associazioni e delle organizzazioni del privato sociale che perseguono finalità non in contrasto con la vigente normativa nazionale e regionale sugli Enti Non Profit e sulle Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale (ONLUS).
20. Il Comune riconosce nelle opere del Maestro Burri, e nella valorizzazione del patrimonio artistico che egli ha lasciato alla città e che è tutelato dalla Fondazione Burri, un elemento insostituibile per lo sviluppo culturale ed economico della popolazione e del territorio di Città di Castello.

Art. 3

Uso dello stemma e del gonfalone

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi del proprio stemma che raffigura: uno scudo a testa di cavallo, partito. Sulla parte destra è riprodotta una croce rossa su campo bianco d'argento, sulla parte sinistra un castello con tre torri in argento su campo rosso. E'ornato sulla parte destra di fronde d'alloro e sulla sinistra di fronde di quercia, all'incrocio delle quali, su nastro a bande simmetriche su fondo bianco d'argento, è riportato, in colore nero, il motto LIBERTAS in carattere del 1300 (gotico antico). Lo stemma è sormontato da una corona di città, turrata, formata da otto torri (di cui cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto in argento e murato di nero.
2. Lo stemma è apposto sull'intestazione di tutti gli atti e documenti e costituisce il bollo ufficiale dell'Ente.
3. Lo stemma è riprodotto sul Gonfalone costituito da un drappo partito rosso e bianco, con l'iscrizione centrata in oro "Comune di Città di Castello."
4. L'uso dello stemma da parte di terzi può essere autorizzato dal Sindaco per manifestazioni che hanno finalità storiche, di tutela e promozione delle tradizioni e, comunque, d'interesse pubblico generale.
5. Il Sindaco sentita la Giunta Comunale autorizza l'uso del Gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali del Comune, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un suo delegato e scortata dai vigili urbani.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 4

Disposizioni comuni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai cittadini italiani, agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune.
2. I minori sono abilitati all'esercizio dei diritti e delle azioni di natura pubblica nascenti o riconosciuti nel presente titolo II.
3. L'età minima per partecipare all'elettorato attivo e passivo dei forum nonché alle forme di consultazione sarà stabilita dal regolamento ovvero, in casi eccezionali e motivati, dagli specifici provvedimenti che attivino i singoli procedimenti.



Art. 5

Partecipazione

1. La partecipazione è il diritto riconosciuto ai componenti della comunità in forza del quale questi prendono parte all'attività politico amministrativa del Comune.
2. La partecipazione è di competenza dei componenti la comunità, singoli o associati, e degli organismi indicati nello statuto ed è esercitata con modalità e criteri dettati dal regolamento.

Art. 6

Istituti, Organismi, Modalità per l'esercizio delle attività di Partecipazione

1. Gli istituti e gli strumenti della partecipazione sono:
 - a. Le iniziative popolari: proposte, interrogazioni, petizioni, istanze
 - b. I pareri obbligatori
 - c. I pareri facoltativi
 - d. I referendum consultivi e propositivi.
2. Gli organismi della partecipazione sono:
 - a. Le consulte
 - b. I forum.
3. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può prevedere nuovi ed ulteriori istituti, strumenti ed organismi di partecipazione disciplinandone i criteri, le modalità di utilizzo e gli effetti.
4. Il parere degli organismi di partecipazione è obbligatorio sul processo di pianificazione strategica e, in particolare, sugli atti che lo costituiscono. Tali atti sono espressamente indicati dal regolamento.
5. Gli organismi di partecipazione esprimono pareri facoltativi nelle materie indicate dal regolamento quando ne siano richiesti.
6. Nelle materie per le quali è previsto che ad essi vengano richiesti pareri obbligatori o facoltativi, gli organismi di partecipazione hanno il potere di avanzare proposta ed effettuare monitoraggio, secondo criteri, modalità e procedure disciplinati dal regolamento.
7. La partecipazione, sia obbligatoria che facoltativa, per quanto non diversamente disciplinato dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, attiene alla fase predecisionale quando l'atto conclusivo è di competenza degli organi di governo e, quando l'atto conclusivo è di competenza degli organi di gestione, può intervenire nella fase predecisionale sugli atti degli organi cui è affidata la programmazione.
8. In entrambe le fattispecie di cui al comma 7 è esclusa qualsiasi ipotesi vincolante.



Art. 7

Diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicità degli atti e trasparenza dei procedimenti

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento approvato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento di cui al precedente comma:
 - a. disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti;
 - b. disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241;
 - c. detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso;
 - d. disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali e le determinazioni dei dirigenti, ad eccezione di quelle meramente esecutive di precedenti deliberazioni e determinazioni già adottate, dovranno essere pubblicate all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicazione all'Albo Pretorio dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione, ovvero dalla data di apposizione del visto contabile. I provvedimenti dichiarati immediatamente eseguibili debbono essere affissi all'Albo Pretorio entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione. Tutti i regolamenti comunali, vengono pubblicati nel sito internet istituzionale.
4. Il Comune promuove le iniziative idonee affinché gli enti e le istituzioni di cui fa parte, riconoscano il diritto del cittadino all'informazione, alla visione ed al rilascio dei documenti amministrativi con le stesse modalità con le quali può essere esercitato nei confronti del Comune.
5. I cittadini che rivolgono ad un ufficio comunale una richiesta o l'istanza relativa all'ottenimento di concessioni, licenze o altre autorizzazioni di competenza del Comune, hanno diritto a sostenere le proprie ragioni, in contraddittorio con l'ufficio comunale o con le commissioni preposte all'esame della richiesta o della istanza, secondo le modalità stabilite dal regolamento. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve comunicarne l'avvio, nelle forme previste dalla Legge e dal regolamento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio.
6. Alle istanze dei cittadini dovrà essere data una risposta scritta, entro il termine stabilito dal regolamento nell'ambito della normativa relativa al procedimento amministrativo.
7. Il regolamento determina le forme di pubblicità e di diretta comunicazione agli interessati degli atti e dei procedimenti loro riguardanti, favorendone anche il controllo e l'eventuale opposizione a tutela dei loro diritti.



8. Il Comune assicura ai componenti la sua comunità il diritto di partecipazione all'attività dell'Ente, secondo i criteri ed avvalendosi di istituti, organi e strumenti di cui al precedente articolo.

Art. 8

Iniziative popolari: istanze, petizioni, interrogazioni e proposte

1. I cittadini esercitano, attraverso apposite proposte, l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale.
2. I cittadini esercitano, altresì, l'iniziativa di istanze, petizioni, interrogazioni rivolte al Sindaco.
3. Le proposte, le istanze, le petizioni, le interrogazioni sono strumenti dell'iniziativa popolare diretta attivata dai componenti singoli od associati della comunità secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. La loro forma è libera.
5. Gli organi del Comune sono tenuti alla loro evasione nel termine stabilito dal regolamento.
6. I criteri, le modalità, i tempi e le garanzie offerte ai componenti la comunità sono disciplinati nel regolamento.

Art. 9

Referendum Consultivi e Propositivi

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, promuove Referendum Consultivi relativi ad atti di propria competenza.
2. Non sono ammessi i Referendum Consultivi sugli atti relativi:
 - allo Statuto ed al Regolamento del Consiglio;
 - alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - alla contrazione dei mutui ed alle emissioni dei prestiti obbligazionari;
 - agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari, alle relative permutate, agli appalti ed alle concessioni;
 - al Piano Regolatore Generale ed ai suoi strumenti di attuazione;
 - al Bilancio Preventivo ed al Conto Consuntivo;
 - agli oggetti sui quali il Consiglio debba deliberare entro termini stabiliti dalla legge o concernenti il compimento di atti dovuti per legge;
 - ai provvedimenti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche o religiose;
 - alle materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni;
 - ai provvedimenti amministrativi e/o agli atti adottati in esecuzione di precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione determinata del territorio comunale.
4. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento. Nel caso in cui, nel medesimo periodo, si verifichi la concomitanza del referendum comunale con altre consultazioni elettorali, il Sindaco provvede all'indizione del referendum in altra data, entro i sei mesi successivi.



5. Il regolamento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti, alla campagna referendaria.
6. Quando il Referendum Consultivo sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza, ovvero che siano modificati i presupposti di fatto del referendum.
7. Il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum entro sessanta giorni dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Nel caso in cui il Consiglio Comunale adotti una deliberazione che non accolga, in tutto o in parte, le indicazioni derivanti dall'esito del referendum dovrà esplicitare, nello stesso atto, le motivazioni della propria decisione avversa all'esito del referendum.
8. Il Referendum Consultivo è indetto, altresì, dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal regolamento, su questioni di interesse locale, mediante consultazione dei cittadini - elettori, residenti nella porzione di territorio interessata. Per l'ammissibilità del referendum, di cui al presente comma, valgono le stesse disposizioni previste per il Referendum Propositivo riguardante l'intero territorio comunale.
9. Il Sindaco indice il Referendum Propositivo quando lo richiedano almeno duemilacinquecento cittadini - elettori, con le modalità di raccolta delle firme stabilite dal regolamento. La richiesta di referendum deve essere accompagnata da una relazione illustrativa.
10. La richiesta di referendum, di cui al precedente comma, deve essere accompagnata, altresì, da non meno di duecentocinquanta sottoscrizioni, relative ai cittadini che hanno promosso il referendum. Il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato dei Garanti la cui composizione e modalità operative sono stabilite dal regolamento.
11. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, e deve essere relativo al compimento di atti di competenza comunale, ivi compresa l'abrogazione o modificazione di atti già adottati, con eccezione degli atti di cui al secondo comma del presente articolo.
12. Si applicano al Referendum Propositivo le disposizioni di cui al quarto, quinto e settimo comma del presente articolo.
13. Non è consentita l'indizione del Referendum Consultivo e Propositivo, se non siano trascorsi almeno dodici mesi dallo svolgimento di altro referendum. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.
14. Se, prima dello svolgimento del Referendum Propositivo, i competenti organi comunali abbiano apportato modifiche al contenuto delle questioni da sottoporre alla consultazione referendaria, spetta al Comitato dei Garanti decidere se il Referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi solamente su una parte del quesito o dei quesiti non interessati dalla intervenuta deliberazione modificativa.



Art.10

Consultazione

1. La consultazione è lo strumento attraverso il quale si accede alla conoscenza delle opinioni della comunità in ordine all'attività politico amministrativa del Comune.
2. La consultazione è attivata dagli organi di governo del Comune che ne individuano le varie forme.
3. La consultazione è promossa ed attivata direttamente dagli organi di governo del Comune quando se ne consiglia l'utilizzo per ragioni di efficienza, efficacia, economicità e tempestività.

Art. 11

Le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e del privato sociale, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Comune istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni al quale sono iscritte, dietro richiesta, le associazioni formalmente costituite che operano nel territorio di Città di Castello anche come rappresentanze locali di associazioni regionali, interregionali, nazionali, internazionali.
3. Il regolamento disciplina i criteri di ammissione all'Albo Comunale delle Associazioni e le modalità del suo funzionamento e della sua articolazione per materia.
4. Il Consiglio Comunale, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determina le modalità attraverso cui associazioni, organizzazioni ed enti, nonché movimenti o comitati di cittadini, accedono alle strutture ed ai servizi del Comune.

Art.12

Le consulte

1. Le consulte sono organismi di partecipazione istituiti dal Comune, in via permanente o temporanea, su base tematica o di rappresentanza di specifiche categorie di componenti la comunità.
2. Le consulte sono istituite, con regolamento approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, per assicurare alla comunità locale una forma di partecipazione adeguata ai problemi di una società complessa e per garantire agli organi del Comune la possibilità di avvalersi sia della conoscenza degli interessi dei relativi portatori sia della collaborazione di questi in sede di monitoraggio della attività del Comune in specifiche materie.
3. Le consulte sono composte prioritariamente da rappresentanti delle associazioni individuate per il contenuto dei problemi da trattare ed iscritte nell'Albo Comunale delle Associazioni.
4. In caso d'incerta definizione dell'associazione e del conseguente suo diritto di partecipare ad una specifica consulta, decide in merito, a suo insindacabile giudizio, la Giunta comunale.
5. Il regolamento prevede i criteri istitutivi, le materie sulle quali le Consulte esprimono pareri obbligatori e facoltativi e le modalità della richiesta di parere da parte degli organi del Comune. I pareri non sono in nessun caso vincolanti.



6. Le consulte sono, di norma, attivate dalla Giunta comunale al fine di acquisire pareri in ordine ai temi connessi con le problematiche previste dalle linee programmatiche di governo, nell'ambito della metodologia definita dalla pianificazione strategica. Sono attivate dalla Giunta comunale anche per acquisire elementi di monitoraggio in ordine alle stesse attività sulle quali è stato sentito il loro parere. La Giunta comunale può attivare le consulte su temi diversi da quelli indicati. La Giunta comunale attiva le consulte anche su sollecitazione del Consiglio comunale.
7. Quando il parere o il monitoraggio sulle attività espressi dalle Consulte sono acquisiti in sede predecisionale nei procedimenti di competenza del Consiglio comunale, la Giunta comunale li inserisce con le proprie osservazioni nell'istruttoria del o dei procedimenti ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti da parte del Consiglio comunale.

Art. 13

I Forum

1. I Forum sono organismi istituiti dal Comune su base territoriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 17 del D.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 6 dello stesso D.lgs. n. 267/2000, in attuazione dei principi e del diritto di partecipazione ed al fine di promuovere la partecipazione politico istituzionale e l'autonoma aggregazione dei cittadini in merito alle problematiche di interesse diffuso. L'ambito territoriale dei Forum identifica la dimensione della comunità per la partecipazione all'attività politico amministrativa ed è quello cui si riferisce, di norma, l'attività predecisionale del procedimento politico amministrativo, e, laddove sia richiesto o consentito, della programmazione della funzione gestionale.
2. I Forum costituiscono lo strumento principale della partecipazione dei cittadini ai procedimenti fondamentali sin dalla fase di elaborazione, di presentazione di proposte, di iniziative e di interventi da parte dell'Amministrazione comunale.
3. I Forum hanno funzioni di iniziativa propria nei confronti degli organi istituzionali del Comune, di vigilanza nell'andamento dei servizi, di verifica periodica dell'attività dell'Amministrazione comunale.
4. I Forum, rappresentativi delle rispettive comunità e dei relativi ambiti territoriali, sono eletti sulla base di consultazioni a suffragio universale diretto. Il numero dei Forum ed i loro confini sono stabiliti dal regolamento.
5. Il regolamento fissa le modalità di elezione, di composizione e di funzionamento, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione di tutti i componenti la comunità residenti nell'unità territoriale.
6. Ogni Forum elegge un presidente.
7. I componenti la comunità residenti in ogni singolo territorio formano l'Assemblea del Forum.

Art. 14

Difensore civico (ABROGATO)



Art. 15

Attività e servizi di informazione e comunicazione

1. In attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed ai sensi della legge 150/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune, attraverso attività e servizi di informazione e comunicazione:
 - a. favorisce la conoscenza degli Organi Istituzionali, dei servizi e del loro funzionamento;
 - b. assicura la divulgazione dei temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - c. promuove processi interni di semplificazione e modernizzazione degli apparati e dei procedimenti amministrativi;
 - d. promuove l'immagine dell'amministrazione e della città, dando visibilità agli eventi che il Comune organizza;
2. Le attività di informazione si realizzano attraverso il Portavoce, ove previsto, e l'Ufficio stampa. Quelle di comunicazione attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
3. L'Ufficio stampa promuove ed assicura, secondo i dettami deontologici della professione giornalistica, l'informazione completa e pluralistica su funzioni, organi, servizi ed attività del Comune attraverso la pubblicazione di testate giornalistiche e il rapporto con i mezzi di comunicazione di massa istaurato mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici. La sua attività è improntata a fornire una completa e veritiera informazione ai cittadini, singoli od associati, ed a tutti gli organi di informazione, sulle attività istituzionali degli Organi e degli Uffici del Comune. Nella massima pluralità e nel rispetto delle idee, veicola all'esterno le posizioni, sui fatti ed atti, del Sindaco, dei membri della Giunta, del Presidente del Consiglio comunale, del Consiglio e dei Consiglieri singoli, delle Commissioni consiliari, dei Gruppi politici presenti in Consiglio comunale.
4. L'Ufficio stampa esercita la sua funzione con piena autonomia e responsabilità professionale, nell'ambito degli obiettivi editoriali deliberati dalla Giunta comunale in conformità agli indirizzi definiti e verificati annualmente dal Consiglio e delle risorse assegnate al Programma delle attività d'informazione dal Piano Esecutivo di Gestione.
5. Il Sindaco può essere coadiuvato, nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, da un Portavoce con compiti di diretta collaborazione.
6. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico promuove la comunicazione interna all'ente ed esterna rivolta ai singoli cittadini, garantisce i diritti di accesso e di partecipazione di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, agevola l'utilizzo dei servizi, attiva sistemi d'interconnessione telematica e la gestione della rete civica, attua processi di verifica della qualità dei servizi e del loro gradimento da parte degli utenti.



TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 16

Organi di Governo

1. Sono Organi di Governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 17

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico - amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi, statali e regionali, con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento.

Art.18

Approvazione Linee Programmatiche

1. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta trasmette al Presidente del Consiglio il documento riguardante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio Comunale, entro 45 giorni successivi, delibera in merito al documento programmatico di cui al precedente comma.
3. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, esamina anche le questioni attinenti la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
4. Nel caso in cui, il Consiglio ritenga che il programma sia, in tutto o in parte, non adeguato alle necessità dell'Ente o non sufficientemente attuato, stabilisce le nuove conseguenti linee programmatiche ed operative da perseguire.

Art. 19

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità, alla quale rispondono senza vincolo di mandato.
2. L'elezione, la sostituzione e la decadenza dei consiglieri, nonché il loro status giuridico sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.
3. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, della Conferenza dei Capigruppo. In nessun caso l'ammontare percepito da un consigliere nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
4. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:
 - a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale;



- b) di intervento nella discussione, di emendamento e di voto, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.
- c) di ottenere informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle Aziende Speciali, nonché sugli enti cui il Comune partecipa o controlla;
- d) il diritto di ottenere copia degli atti e documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme previste dalla legge e dal presente Statuto.
- e) di ottenere risposta scritta dal Sindaco o dagli Assessori delegati, entro 30 giorni alle interrogazioni ed ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio. Quando il Consigliere presenta interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, da sottoporre all'esame del Consiglio, il Sindaco o gli Assessori delegati dovranno fornire le relative risposte con le modalità e nei tempi stabiliti dallo stesso Regolamento
5. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali facciano parte.
7. I Consiglieri comunali debbono presentare, entro 30 giorni dalla verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità, una dichiarazione scritta relativa alla loro adesione ad Enti o associazioni che svolgono attività legate alle funzioni amministrative del Comune. Devono essere dichiarate, altresì, le eventuali adesioni nel corso del mandato.

Art.20

Incarichi speciali ai Consiglieri

1. Il Sindaco, per particolari esigenze amministrative ed istituzionali dell'Ente, relative allo studio ed all'approfondimento di tematiche complesse, nonché per l'espletamento di particolari funzioni attinenti la rappresentanza, può avvalersi del supporto dei Consiglieri Comunali.
2. I Consiglieri Comunali possono essere incaricati dal Sindaco per coadiuvare gli Assessori, delegati alla sovrintendenza ed al controllo e vigilanza sugli atti.

Art. 21

Assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio

1. Ogni consigliere ha l'obbligo di giustificare al Presidente le proprie assenze alle riunioni del Consiglio, la mancata partecipazione deve essere comunicata prima dell'inizio della seduta utilizzando ogni modalità di comunicazione oppure in forma scritta entro gli 8 giorni.
2. La mancata partecipazione, senza averne data giustificazione, a tre sedute consecutive o a sei sedute nell'arco di ciascun anno del mandato amministrativo, dà avvio al procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere. A tal fine, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, notifica al Consigliere interessato la comunicazione dell'attivazione della procedura di decadenza, invitando lo stesso Consigliere a far pervenire le sue cause giustificative, entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso del Presidente.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio, che assume la decisione in merito.



Art. 22

Pubblicità Spese Elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevede di sopportare per la campagna elettorale ed a cui si intende vincolare.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e tramite avviso al pubblico.
3. Gli eletti in consiglio comunale sono tenuti a comunicare, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

Art. 23

Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e degli Assessori Comunali

1. Il Regolamento stabilisce le modalità e criteri per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei Consiglieri e degli Assessori Comunali, nonché le modalità per richiedere a coloro che vengono nominati o designati dal Comune in seno ad enti o aziende, di **rendere pubblica** la loro situazione patrimoniale e reddituale.

Art. 24

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale adotta il regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2.

Art. 25

Prima adunanza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surrogazioni.
3. Tale seduta è presieduta dal Consigliere anziano, ai sensi di legge, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
4. La seduta prosegue per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
5. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

Art.26

Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima adunanza e subito dopo la convalida degli eletti, prima di deliberare su qualsiasi argomento elegge, con distinte votazioni, il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.



2. Il Presidente del Consiglio è eletto, in prima votazione, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Ove, nella prima votazione, non si raggiunga il quorum richiesto, si procede nella stessa seduta con una seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. Qualora la seconda votazione risulti infruttuosa, si procederà, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra più candidati, prevale comunque l'anzianità di età.
3. La carica di Presidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare, salvo che non appartenga ad un gruppo di cui è unico componente.
4. Eletto il Presidente, il Consiglio procede alla elezione, con scrutinio segreto, del Vice Presidente. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.
5. Nell'Ufficio di Presidenza deve essere garantita la presenza della minoranza.
6. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Nella stessa seduta, o in quella immediatamente successiva, il Consiglio provvede alla nuova nomina, a norma del comma 2, del presente articolo.
7. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio viene presieduto dal Vice Presidente.

Art. 27

Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo presiede e ne mantiene l'ordine;
 - b) convoca il Consiglio comunale, in collaborazione con il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo;
 - c) apre, dirige e dichiara chiusa la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;
 - d) ha facoltà di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio comunale;
 - e) cura la costituzione delle Commissioni consiliari, vigila sul loro funzionamento e ne coordina l'attività, d'intesa con i Presidenti delle stesse;
 - f) cura i rapporti con i Gruppi consiliari e la Giunta ed assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni da sottoporre al Consiglio
2. Il Presidente del Consiglio promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio comunale; e inoltre assicura, con le modalità previste dallo Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco.



3. Al Presidente del Consiglio comunale viene riconosciuta, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, un'indennità mensile di funzione.
4. L'indennità assorbe ogni spettanza per gettoni di presenza riferita alle sedute del Consiglio ed alle Commissioni Consiliari

Art. 28

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art.29

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio e della Presidenza del Consiglio

1. Il Regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio ed all'Ufficio di Presidenza servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché apposita struttura operativa per garantire il loro funzionamento.
2. L'Ufficio di Presidenza, sovrintende la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 30

Commissioni Consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni speciali.
2. Le Commissioni sono composte da soli Consiglieri Comunali, con criteri idonei a garantire la proporzionalità dei Gruppi Consiliari. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto e con facoltà di intervento, alle sedute delle Commissioni Consiliari di cui non sia membro. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare il Sindaco, gli Assessori ed i componenti l'Ufficio di Presidenza, con facoltà di intervento e senza diritto di voto.
3. Il regolamento determina i casi in cui l'approvazione di una proposta di deliberazione, di competenza del Consiglio Comunale, può essere attribuita ad una Commissione permanente, salva la votazione finale da parte del Consiglio Comunale, con dibattito limitato ad una sola dichiarazione di voto per ciascun Gruppo consiliare.
4. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 31

Conferenza dei Capigruppo

1. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una Commissione permanente denominata Conferenza dei Capigruppo. La Commissione è coordinata dal Presidente del Consiglio.
2. Alla Conferenza sono attribuiti i compiti indicati nel Regolamento del Consiglio Comunale.



Art. 32

Commissione Permanente per lo Statuto

1. È istituita la Commissione Permanente per lo Statuto, che ha il compito di raccogliere e di valutare in via preliminare le istanze propositive provenienti dai Gruppi Consiliari, dagli organismi di partecipazione e da singoli cittadini, inerenti modificazioni e/o integrazioni dello Statuto del Comune. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la convoca e la presiede, dal Sindaco e dai Capi Gruppo Consiliari.
2. Alla Commissione Permanente per lo Statuto sono, altresì, attribuite le funzioni di studio e di istruttoria in merito alle modifiche statutarie ed alle questioni inerenti l'interpretazione dello Statuto, sulle quali il Consiglio Comunale ha l'esclusiva competenza di deliberare.

Art. 33

Commissione di Indagine, Controllo e Garanzia.

1. Il Consiglio Comunale può istituire, su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni di Indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti e provvedimenti, nonché su comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Il Consiglio Comunale può, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, istituire Commissioni speciali con funzioni di controllo dell'attività politico-amministrativa del Comune, nonché di Enti, Istituzioni, Aziende e Società dallo stesso controllate.
3. Il Consiglio Comunale contestualmente all'istituzione delle commissioni di cui ai commi precedenti ne determina il fine, l'ambito di esame ed il tempo concesso per concludere i lavori.
4. La presidenza delle Commissioni, di cui ai commi 1 e 2, è attribuita a consiglieri appartenenti ai Gruppi di minoranza.
5. Il Regolamento del Consiglio disciplina la composizione con criterio proporzionale delle Commissioni di cui al presente articolo, le funzioni, i poteri e l'elezione del Presidente.

Art. 34

Pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive

1. Il Comune richiede la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni comunali anche ai fini del rispetto della legge 25/1/1982 n. 17.
2. A tale scopo i Consiglieri comunali, gli Assessori e i nominati o designati di cui al comma precedente, depositano presso il Servizio Affari generali ed istituzionali una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni, qualunque sia la loro finalità, precisandone la denominazione e la finalità stessa.



Art. 35

Il Sindaco

1. Il Sindaco determina gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, impartisce direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi dell'Ente.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta indicando tra essi il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Il Sindaco delega un Assessore, che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la rappresentanza del Comune e l'esercizio di Ufficiale di Governo competono, in successivo ordine: al Vice Sindaco, agli altri Assessori in ordine di anzianità.
5. La rappresentanza legale e processuale del Comune è esercitata dal Sindaco secondo le modalità di cui al successivo art. 36.

Art.36

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Dirigenti nei casi previsti dalla legge: in particolare, il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce rappresenta il Comune nell'esercizio di tutte le funzioni politiche ed istituzionali; i Dirigenti, o il Segretario Generale rappresentano il Comune nell'esercizio di tutte le funzioni gestionali rispettivamente attribuite.
2. La decisione di stare in giudizio per promuovere o resistere alle liti, per la tutela di diritti o interessi del Comune, compete alla Giunta, in base a motivata proposta del Dirigente competente. Contestualmente a tale decisione, la Giunta indica il nominativo del legale per la difesa dell'Ente.
3. Il Comune può, inoltre, avvalersi di propri dipendenti per la rappresentanza e difesa in giudizio nei casi e secondo le modalità espressamente previsti dalla legge.
4. La rappresentanza processuale compete al Sindaco che ha facoltà di delegarla ai Dirigenti o al Segretario Comunale.

Art. 37

Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo, la presenza di entrambi i sessi.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco comporta l'automatica decadenza degli amministratori di cui al precedente comma.



3. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi in cui esista esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune o dell'Ente. Sono altresì revocati nei casi di accertata grave irregolarità nella gestione.

Art. 38

La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti, entro la misura massima prevista dalla legge, tra i quali il Vice Sindaco. Nella composizione della Giunta viene garantita la presenza di entrambi i sessi nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio ed alle riunioni delle Commissioni Consiliari, con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

Art. 39

Verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità.

Art. 40

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Il Sindaco può attribuire ai singoli Assessori il compito di sovrintendere a settori omogenei di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti.
4. La Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42, lett. 1), del D. Lgs. 267/2000, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.
5. La Giunta adotta, altresì, deliberazioni di concessione di contributi, sussidi e di altri vantaggi finanziari o strumentali previsti dai regolamenti comunali e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione di interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione.



Art. 41

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.
Il Segretario ha il compito di stendere il processo verbale della seduta. Il Sindaco o un Assessore possono richiedere al Segretario Generale, per specifiche proposte in esame, di svolgere la funzione di assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000
Alle sedute della Giunta, su richiesta del Sindaco, possono partecipare i dipendenti dell'Ente.
4. La Giunta esercita le sue funzioni in maniera unitaria, pertanto gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta.
Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti, a maggioranza dei voti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori.
Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni previste dalla legge.

Art. 42

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 267/2000.
La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, è consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione in una data ricompresa tra il decimo ed il trentesimo giorno successivi;
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.
4. Se la mozione di sfiducia viene respinta, i Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
5. Le dimissioni di uno o più Assessori devono essere presentate al Sindaco.
Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.



Art. 43

Dimissioni e Revoca degli Assessori

1. Le dimissioni di uno o più Assessori devono essere presentate al Sindaco.
Alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere motivato con riferimento al rapporto di fiducia.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio l'avvenuta revoca, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 44

Principi generali

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo criteri generali di professionalità, responsabilità e trasparenza, approvati dal Consiglio Comunale.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta Comunale nel rispetto della legge e del presente Statuto, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, determina i procedimenti idonei a concretizzare i principi ed i criteri di cui al precedente comma, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, della massima valorizzazione delle risorse umane e della necessaria flessibilità organizzativa.

Art. 45

Articolazione degli uffici e dei servizi. Dotazione organica

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, definisce le linee fondamentali ed i criteri di organizzazione degli uffici comunali. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di assunzione all'impiego, i requisiti d'accesso, le procedure concorsuali e determina la dotazione organica complessiva ordinata secondo i seguenti criteri:
 - a. articolazione dei servizi ed uffici per funzioni omogenee nel limite delle possibilità offerte dalla dimensione dell'Ente, al fine di eliminare duplicazioni delle competenze;
 - b. distinzione nella loro suddivisione tra funzioni finali, rivolte all'utenza, e funzioni strumentali e di supporto;
 - c. collegamento delle diverse attività attraverso il dovere di comunicazione sia interna che esterna agli uffici, mediante l'utilizzo dei sistemi di interconnessione e comunicazione informatici;
 - d. trasparenza dell'attività amministrativa con la piena applicazione della normativa vigente in materia, ed in particolare attraverso l'individuazione dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi;
 - e. responsabilità e collaborazione del personale per il risultato dell'attività lavorativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
 - f. flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di formazione professionale, di mobilità interna e riconversione professionale volte a favorire, il miglior apporto partecipativo dei singoli dipendenti;



g. adattabilità dell'organizzazione interna a quanto previsto dall'art. 165 del D. Lgs. 267/2000 "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" che prevede l'articolazione dell'Ente in servizi, a ciascuno dei quali è correlato un reparto organizzativo - semplice o complesso - composto da persone e mezzi, a cui è preposto un responsabile.

Più servizi aggregati vengono affidati ad un dirigente per la gestione del complesso di attività connesse, affidando con il bilancio di previsione ed in maniera più dettagliata con il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) un complesso di mezzi finanziari del quale risponde il dirigente;

h. riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne nel rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'appartenenza dei dipendenti ad aree professionali diverse, come individuate nella vigente dotazione organica, è questione attinente al particolare tipo di professionalità espressa dagli stessi. Nulla vieta che professionalità identiche o analoghe ricorrano trasversalmente nei diversi servizi, per cui l'area non ha rilevanza ai fini della suddivisione organizzativa dell'Ente definita secondo i criteri di cui al precedente 1° comma.
3. La dotazione organica dell'Ente è la derivazione immediata e diretta dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, le cui funzioni sono definite in applicazione delle leggi, delle norme dello Statuto dell'Ente e degli altri regolamenti nonché dei contratti collettivi di lavoro che dettano norme per le materie specifiche.
4. La dotazione organica dell'Ente, intesa come strumento dinamico di programmazione e gestione delle risorse umane, è articolata per categorie professionali, figure o profili professionali che costituiscono, nella loro globalità, la dotazione organica complessiva.
5. La previsione dei posti nella dotazione organica, viene rappresentata con individuazione del personale per contingenti, attraverso un'organizzazione orizzontale del lavoro.
6. L'assegnazione del personale nei singoli posti, in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente, viene effettuata dal dirigente responsabile sulla base delle risorse umane affidate, nel rispetto dei requisiti giuridici e professionalità acquisita da ciascun dipendente.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici del Comune può anche prevedere servizi ed unità operative in staff.

Art. 46

Funzione dirigenziale

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, sono, altresì, direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici da essi diretti, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.



3. I dirigenti sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario Comunale, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce un riferimento per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e della responsabilità dirigenziale.
I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti e limitatamente alle materie di propria competenza:
 - a. l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;
 - b. gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali;
 - c. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. la stipulazione di contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art.2222 c.c., in base alla deliberazione che ne determina i contenuti fondamentali;
 - f. gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, etc.;
 - g. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti per l'indizione e lo svolgimento della gara o del concorso.
5. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
6. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi autonomi.
7. Salvo diversa previsione regolamentare, i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i servizi cui sono preposti.

Art. 47

Attribuzione della funzione di direzione

1. Il conferimento di ciascun incarico di funzioni dirigenziali, può essere conferito al personale dipendente dell'Amministrazione di idonea qualifica funzionale, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, con le modalità previste dal successivo art. 48 e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'attribuzione dell'incarico e della responsabilità di direzione spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.



L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi e pertanto il Sindaco nel conferire gli incarichi dirigenziali può scorporare alcune funzioni attribuite al titolare della struttura organizzativa dell'Ente ed affidarle, tenuto conto della competenza acquisita, dei requisiti soggettivi (titolo di studio) ed oggettivi (professionalità posseduta), ad altro dirigente.

3. La responsabilità di direzione è attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo espresso.

Art. 48

Incarichi esterni

1. Il Sindaco può provvedere alla copertura di posti di responsabili di servizio o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
3. I contratti medesimi debbono contenere, altresì, l'espressa previsione della non trasformabilità dell'incarico in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Il compenso per gli incarichi di cui al presente articolo è determinato dal Sindaco, sentita la Giunta, in relazione alla natura della prestazione, all'impegno orario ed alle responsabilità proprie della funzione e comunque non superiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o dalla legislazione vigente in materia.
5. I dirigenti esterni sono soggetti, salvo che per il profilo retributivo, alle stesse norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

Art. 49

Collaborazioni esterne

1. Per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio e per obiettivi determinati, con convenzioni a termine, sono consentite collaborazioni esterne ai sensi dell'art. 110, comma 6 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 secondo le modalità sancite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 50

Il Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario titolare assegnato con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.
3. Il Segretario Generale adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente ovvero in caso di inerzia, inefficienza o inefficacia del dirigente preposto.



4. Nell'organico del Comune è previsto il posto di Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 51

Il Direttore Generale

(abrogato)

Art. 52

Organizzazione del lavoro e determinazione dei ruoli professionali

1. L'organizzazione del lavoro, i criteri che presiedono alla determinazione dei ruoli professionali hanno a fondamento e come finalità la piena valorizzazione professionale, la responsabilità ed il coinvolgimento attivo del personale dipendente, anche ai fini di una consapevole partecipazione ai processi di autoriforma dell'Ente Locale.

Art. 53

Aggiornamento culturale e professionale del personale

1. Per il perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza e della puntuale organizzazione dei servizi l'Ente Locale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, promuove iniziative per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dipendente.

Art. 54

Servizio per la protezione civile

1. Il Comune organizza un servizio per la protezione civile, coordinando l'attività con i competenti organi individuati dalla legge di riferimento e promuovendo il coinvolgimento di Enti pubblici, Istituzioni e organizzazioni, anche private, gruppi di volontariato civile, ordini e collegi professionali.

Art. 55

Pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne, i regolamenti comunali di organizzazione assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, e formazione professionale, anche tramite una appropriata organizzazione del lavoro.

Art. 56

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legislazione vigente.
2. I servizi pubblici devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurare:
 - a) l'uguaglianza tra tutti i cittadini;
 - b) il soddisfacimento delle esigenze e del rispetto dei diritti dei cittadini;
 - c) l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
 - d) l'effettiva accessibilità da parte di tutti con particolare attenzione alle categorie deboli;
 - e) la qualità e la quantità delle prestazioni con riferimento ai migliori standards raggiungibili con le moderne tecnologie.



3. La scelta della forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio e agli interessi pubblici da perseguire.
4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve specificare nella motivazione:
 - a. la produzione di beni e le attività costituenti l'oggetto del servizio, nonché le finalità rispondenti al pubblico interesse;
 - b. la rilevanza sociale riconosciuta alla attività e gli obiettivi economici e gestionali perseguiti;
 - c. gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi;
 - d. le ragioni della forma di gestione scelta.

Art.57

Partecipazione a consorzi e a società di capitali

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a consorzi e a società di capitali, per la gestione di servizi pubblici locali.
2. Il Comune può partecipare a consorzi, a società di capitali o a cooperative aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o per la gestione di attività strumentali.
3. Gli atti costitutivi, le convenzioni e gli statuti devono esplicitare le finalità pubbliche e sociali perseguite dal consorzio o dalla società di capitali.

Art. 58

Attività amministrativa

1. Nello svolgimento dell'attività amministrativa e nella gestione dei servizi, vanno osservate le norme legislative volte a garantire l'informazione, la trasparenza, la parità di trattamento degli interessati e la tutela dei loro diritti.
2. I regolamenti del Comune e degli organismi di gestione dei servizi possono contenere disposizioni di ulteriore specificazione delle stesse norme.

TITOLO V CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 59

Ordinamento della contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 60

Diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 212/2000, relativa ai diritti del contribuente e, in particolare:



- a) garantiscono la più ampia informazione al contribuente per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali;
- b) garantiscono che sia assicurata nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti e che i rapporti fra contribuente ed amministrazione, per motivi tributari, siano improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede.

Art. 61

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto, osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico - finanziaria. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dalle proposte di provvedimenti, eventualmente necessari, a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
4. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel Conto Consuntivo del Comune, redatto in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 62

Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Presidente del collegio dei revisori nomina un commissario affinché, nel termine di trenta giorni dalla nomina, lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Presidente del collegio dei revisori assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'organo inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
2. Il Presidente del collegio dei revisori, nomina il Commissario ad acta ai fini dell'adozione o dell'approvazione del bilancio scegliendolo tra segretari comunali, dirigenti o funzionari amministrativi in servizio presso pubbliche amministrazioni o in quiescenza, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali . Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti in servizio effettivo presso amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/01 e ai contratti di lavoro.
3. Lo stesso procedimento previsto nei precedenti commi è seguito nell'ipotesi di mancata adozione di provvedimenti di riequilibrio del bilancio e negli altri casi stabiliti dalla legge.
4. Nei casi di cui al presente articolo non si applicano le procedure e i termini previsti dal regolamento di contabilità.



Art. 63

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale nomina il Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità stabilite dalla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di controllo della gestione economico - finanziaria. Esercita, altresì, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della veridicità delle loro attestazioni.
Ove riscontrino irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio Comunale.

Art. 64

Il controllo della gestione

1. Con apposite norme, da introdursi nei regolamenti dell'Ente il Consiglio Comunale definisce le linee - guida delle attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazione sistematica in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sull'analisi del confronto tra costi e benefici, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Art. 65

Disposizioni finali

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni da tale affissione.
2. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D. Lgs. 267/2000.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti citati nello Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della Legge o dello Statuto medesimo.
4. Il presente Statuto abroga integralmente e sostituisce il precedente Statuto adottato dal Comune.